

Il presidente del Consiglio combatté vigorosamente ieri alcuni di questi emendamenti e specialmente quello che si riferisce all'articolo 1°. Io credo che potrei facilmente dimostrare che questi emendamenti, accettati dalla maggioranza della Commissione non sono poi così inutili, così vani, come al presidente del Consiglio è parso di voler dimostrare alla Camera. Per esempio, l'emendamento all'articolo primo aveva la sua importanza, la sua ragion d'essere in quanto che la Commissione credeva utile che fosse ben chiaro che l'espressione usata nel testo votato dal Senato, cioè *custoditi e curati fuorchè nei manicomì*, includeva anche la possibilità della cura nella propria famiglia.

Non era intendimento nostro di escludere assolutamente la custodia nelle proprie famiglie, tanto vero che riportandosi ai due paragrafi successivi, (dove può essere consentita dal Tribunale sulla richiesta del procuratore del Re la cura in una casa privata), ed al terzo, (cioè dove il direttore del manicomio può sotto la sua responsabilità autorizzare la cura di un alienato in una casa privata o nella propria famiglia), si è escluso assolutamente questo concetto, che si volesse limitare la facoltà di curare un ammalato fuorchè nel manicomio.

Ad ogni modo io credo che, dopo la opposizione del Governo, e conoscendo oramai quali sono le condizioni della Camera; faremmo perdere tempo alla Camera se insistessimo sui nostri emendamenti e pretendessimo che fossero messi in votazione. Quindi, lasciando libertà di voto ai membri della Commissione che crederanno di dover votare gli emendamenti proposti dalla Commissione, io credo che sia più semplice votare sul disegno di legge del Senato, sostenuto dal Governo, e lasciare da parte quello della Commissione.

BIANCHI LEONARDO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

BIANCHI LEONARDO, relatore. Ho domandato di parlare per dare uno schiarimento appunto sopra l'emendamento proposto all'articolo 1° e per dire le ragioni per le quali la minoranza della Commissione non si trovò d'accordo con la maggioranza nel votarlo. La divergenza di apprezzamento ebbe origine dal dubbio, che non fosse consentito alle famiglie di curare i malati nel proprio seno e che l'autorità giudiziaria potesse intervenire ovunque si trovi un malato di mente. Ora questo non è il senso della dizione dell'articolo approvato dal Senato. Quando si parla di casa privata, evidentemente non alludersi alla propria famiglia, ma ad una casa estranea alla quale si affidi da una famiglia qualunque di curare un malato. Nessuno pensa che la famiglia non possa curare il proprio

folle, salvo il caso dell'articolo 2, per i famiglia è obbligata a denunciare la proprio folle, quando sia talmente per non possa essere curato altrimenti che comio. Per questi casi di folli pericolose della denunzia. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole presi Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio *istro dell'interno.* Io tengo a dichiarare perchè non ci sia equivoco, che il signi l'articolo approvato dal Senato ed acc Governo concorda perfettamente co della maggioranza della Commissione q pose il suo emendamento. Si tratta solo versità di frasi ed io credo che quella dal Senato esprima ancor meglio il cc sostanza il testo del Senato dice che d essere ricoverati nei manicomì coloro ch sono essere convenientemente custodi fuori dei manicomì. Dunque, se uno custodito e curato convenientemente pria famiglia, nulla vieta che egli resti glia sua, come nella famiglia di un pare amico o sia curato in qualunque al deve essere rinchiuso nel manicomio chi non può essere curato altrimenti credo che sia concetto così ampio prenda tutti i fini che si proponeva ranza della Commissione.

TORRIGIANI, presidente della C
E va bene.

PRESIDENTE. Del resto se la della Commissione crede di presenta emendamento, può farlo.

BIANCHI LEONARDO, relatore. C soltanto io ho voluto dire le ragioni p della minoranza non abbiamo votato damento della maggioranza.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'a disegno di legge ministeriale che è poi provato dal Senato:

Custodia e cura degli alienati

« Art. 1. Debbono essere custoditi nei manicomì le persone affette per causa da alienazione mentale, quando ricolose a sé o agli altri o riescano di pul dalo e non siano e non possano essientemente custodite e curate fuorch comi. Sono compresi sotto questa zione, agli effetti della presente legge, gli istituti, comunque denominati, nei gono ricoverati alienati di qualunq

« Può essere consentita dal Tribu richiesta del procuratore del Re, la c casa privata, e in tal caso la persona c e il medico che le cura assumono tutti imposta dal regolamento. »